

# Non cedibile il credito d'imposta per R&S

## Ricerca e fisco

I giudici tributari di Brescia avvalorano la posizione dell'agenzia delle Entrate

**Enrico Holzmiller**

Il tema della cessione dei crediti fiscali ha assunto un'importanza particolare, anche in relazione alle recenti modifiche normative. La Cgt Brescia, con la sentenza 400/23 (presidente Caristi, relatore Serena) affronta tale questione, con particolare riguardo ai crediti di ricerca e sviluppo.

Il contenzioso trae origine da un atto dell'Ufficio di recupero di importi indebitamente compensati, in funzione dell'utilizzo di un credito R&S maturato da soggetto terzo.

La ricorrente risulta aveva acquistato da altra società, con scrittura privata, il credito d'imposta.

A propria difesa, la società richiama il dettato normativo dell'articolo 69 del regio decreto 2440/1923, precisando che la disposizione disciplina la cessione dei crediti tributari chiesti a rimborso (con estensione ai crediti risultanti da dichiarazione per effetto dell'articolo 43 bis Dpr 602/73), mentre non risulterebbe che per la cessione dei crediti tributari utilizzabili in compensazione siano necessarie tali formalità.

Nell'argomentare la propria posizione, la ricorrente sottolinea l'affinità della procedura di compensazione dei crediti, derivanti da costi per ricerca e sviluppo, ai vari crediti in materia di ristrutturazione edilizia (ecobonus, superbonus, sismabonus) per i quali è prevista – al netto delle recenti novità legislative – la cessione a terzi (privati e intermediari finanziari).

La posizione dell'Ufficio, contraria, è nel senso di identificare i crediti R&S di titolarità esclusiva di chi ha sostenuto le spese per fruire dell'agevolazione in commento. A supporto della posizione si richiamano essenzialmente due aspetti:

❶ il primo, di ordine normativo: l'articolo 3 del Dl 145/2013 prevederebbe che tale credito possa essere utilizzato solo in compensazione senza stabilire la possibilità di una cessione a terzi;

❷ in secondo, di ordine sistematico: ipotizzare la cessione di tali crediti finirebbe per svilire la ratio della disposizione agevolativa, che è quella di incentivare le imprese che hanno compiuto determinate spese per specifiche attività R&S.

Le Entrate, con la risposta 72/2019, si era già espressa per una non trasferibilità del credit.

L'Agenzia fa discendere l'impossibilità di cessione a terzi dall'inesistenza di una previsione che permetta il rimborso del medesimo credito (secondo l'articolo 43bis Dpr 602/73).

Il fruitore del credito R&S coincide con l'effettivo beneficiario dell'agevolazione, ossia colui che effettivamente ha sostenuto la spesa. Uniche eccezioni alla regola si rinvengono laddove vi sia una confusione di diritti e obblighi di diversi soggetti giuridici, come nel caso di fusione, scissione, cessione d'azienda e successione per decesso dell'imprenditore individuale.

Il collegio, sentite le parti, sposa la posizione dell'Ufficio concludendo che, a prescindere dall'esistenza o meno dei citati crediti (aspetto che non pare essere stato messo in discussione) i crediti R&S possano effettivamente essere utilizzati solo dal soggetto che ha sostenuto i correlati costi.